

OPINAMENTO PARCELLE

Norme e procedure

Legge 10 febbraio 1992, n. 152

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio

Il consiglio, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

...omissis...

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa; ...omissis...

Art. 59

Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine Nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

D.P.R. 30 aprile 1981, D. 350

Art. 30

Controversie

Il Consiglio dell'Ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

D.M. 14 maggio 1991, n. 232

Art.21

Vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto.

Qualunque contestazione sul lavoro svolto dal professionista, può essere sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all'Albo, ed il terzo con funzioni di presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine anche tra i non iscritti all' Albo.

Art. 22

Revisione e liquidazione delle parcelle

La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dal professionista quanto dal committente.

La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimane agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine; dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale è applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base, quando questi siano stati già approvati dalla controparte.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo, per esaminare ed esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.

Il parere della Commissione non è vincolante. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine notifica al richiedente, specificando in calce alla parcella, il risultato della revisione.

Art. 23

Compenso per la revisione delle parcelle

Se la revisione e la liquidazione della specifica è richiesta dal professionista, spetta all'Ordine una percentuale del 2% sull'importo totale della somma, risultante dalla revisione per la liquidazione, esclusa I.V.A.

Se la revisione della specifica è richiesta dal committente o da un terzo avente diritto la percentuale da versare all'Ordine viene aumentata al 3%.